

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Provincia di FROSINONE

Verbale n. 03 del 10/02/2026

**ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL FONDO CONTENZIOSO
DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E.F. 2026**

L'ORGANO DI REVISIONE

Nicoletta ROSSI

10 FEB. 2026

Prot. n.681.....

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

L'organo di revisione

OGGETTO: Fondo rischi contenzioso da accantonare al 31/12/2025

L'anno 2026, il giorno 10, del mese di Febbraio, la sottoscritta ROSSI Nicoletta, Revisore di Conti del Comune di Pignataro Interamna, vista la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, contenente l'elenco dei contenziosi in essere, esamina il documento per esprimere la propria attestazione, ai sensi della lettera h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, dell'art. 147-quiues del D. Lgs. N. 267/2000 e dei contenuti della liberazione n. 14/2017/INPR della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, sulle congruità dell'accantonamento a fondo rischi su contenzioso, vista la delibera di G.C. n.10 del 7.3.2025 su ricognizione dei contenziosi giudiziari al fine della quantificazione dell'accantonamento a F/do contenzioso sul risultato di gestione 2024;

Richiamato il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto relativamente al fondo rischi su contenzioso, che: *"... L'organo di revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*;

Richiamata altresì la deliberazione n. 14/20217/INPR della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nella quale si evidenzia che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso fermatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione ..."*

Richiamata infine la deliberazione 2 marzo 2022, n.27/2022/INPR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella quale si evidenzia quanto segue:

- Il parere e l'attestazione presuppongono un comune procedimento di apprendimento finalizzato a una conseguente manifestazione di giudizio, ma mente la formulazione di un parere si risolve nell'enunciazione di un semplice giudizio, nel caso delle attestazioni le valutazioni ivi contenute sono funzionali alla creazione di una vera e propria certezza giuridicamente rilevante;
- Le verificazioni, come quelle attinenti all'entità delle quote accantonate al fondo rischi, sono verosimilmente atti dichiarativi ascrivibili, alla categoria degli acclaramenti, ovverosia acquisizioni di scienza, concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali, la cui indiscutibile esigenza, di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza;
- Nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell'organo di revisione, la "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile "consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato" (Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Campania, n. 217/2019)

- L'esigenza di certezza delle determinazioni del fondo rischi – di cui è espressamente ineluttabile l'attestazione dell'organo di revisione in ordine alla sua quantificazione (Sez. Aut. Delib. N.14/20217);
- È funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o disequilibrio dell'ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione art. 187 Tuel;
- La centralità della verifica della quota accantonata e, pertanto anche dal fondo rischi, risulta anche dagli specifici compiti di controllo interno assegnati all'organo di revisione dell'art. 147-quinquies Tuel – (Controllo sugli equilibri finanziari);
- La differente e più pregnante esigenza di certezza connaturata alla determinazione del fondo rischi è avvalorata dalla perentoria formulazione del principio in termini di verifica (lett. h del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011) e di attestazione (Sezione autonomia n. 14/2017, cit.) e dalla imprescindibile finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione a protezione di possibili e indebite rischiose dilatazioni della quota libera ex art. 187 Tuel (Corte cost., sent. N. 4/2020);
- La determinazione del fondo rischi esige quindi un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esse afferente; pertanto è da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite;
- La giurisprudenza della Corte dei Conti ha avuto modo di sottolineare, che "La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quantomeno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento" e che, a tale riguardo, occorre dotarsi "di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie" (Corte conti, Sez. reg. contr. (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delib. N.6/2019/SS.RR/PAR)).

Esaminata la Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale pervenuta, che risponde all'esigenza dell'Ente di effettuare accantonamenti a fondo rischi nel bilancio di previsione 2026-2028 e.f. 2026;

Preso atto del fondo rischi da contenzioso accantonato in sede di rendiconto 2024 pari ad € 10.000,00;

Preso atto del controllo puntuale del contenzioso in essere, tramite analisi delle singole poste e partite riportate nella Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale, che prevede un saldo contabile del Fondo Contenzioso, derivante dal rischio di soccombenza applicato, pari ad € 20.000,00 con un'integrazione di € 10.000,00 per l'esercizio finanziario 2026;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla suddetta Proposta di Deliberazione

Tutto quanto sopra premesso:

Si attesta la congruità dell'accantonamento al fondo rischi su contenziosi da iscrivere nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 e.f. 2026 da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025.

L'organo di Revisione

Nicoletta Rossi